

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 12 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Federico Romagnoli, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

1. RECLAMO N.18 DELLA SOCIETA' S.S.C. NAPOLI S.P.A. CONTRO LA SOCIETA' DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. IN ORDINE ALLA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (ART. 21 REGOLAMENTO F.I.F.A.) PER IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MORGAN DE SANCTIS.

La Commissione Vertenze Economiche, ritenuta la propria competenza, accoglie il reclamo della S.S.C. NAPOLI S.P.A. e, per l'effetto, dichiara la DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. tenuta a restituire ad essa reclamante il complessivo importo di euro 12.169,86 oltre interessi legali a far data dalla domanda (06.08.2010).

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2. APPELLO N.3 DELLA SOCIETA' F.C. PRO VASTO S.R.L. CONTRO IL CALCIATORE CASTELLANO ALESSANDRO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA SUL C.U. 186/1 DEL 15 GIUGNO 2010.

La Commissione Vertenze Economiche, in parziale accoglimento dell'appello della F.C. PRO VASTO S.R.L., dichiara quest'ultima tenuta a corrispondere al sig. Castellano Alessandro la complessiva somma di euro 4.746,25.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

3. APPELLO N.55 DELLA SOCIETA' F.C. SANT'ANTONIO ABATE CONTRO SCALZONE ANGELO GIUSEPPE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA SUL C.U. 115/1 DEL 23 FEBBRAIO 2010.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della F.C. SANT'ANTONIO ABATE e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.. Visto l'art. 33, comma 14, del C.G.S., liquida le spese del procedimento da corrispondere alla F.I.G.C. in complessivi euro 1.500,00, ivi compresi euro 1.224,00 per spese di perizia, ponendoli a carico della parte soccombente sig. Scalzone Angelo Giuseppe.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO N.34 DELLA SOCIETA' VALENZANA CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' U.S. PRO VERCELLI S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO IN OCCASIONE DELLA GARA DEL 01.02.2009.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società VALENZANA CALCIO S.R.L. e, per l'effetto, dichiara la società U.S. PRO VERCELLI S.R.L. tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 600,00 i.v.a. compresa.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO N.92 DELLA SOCIETA' A.S.D. SANVITese CONTRO LA SOCIETA' A.C. MANTOVA S.R.L. IN ORDINE AL PREMIO DI VALORIZZAZIONE (ART. 101.7 N.O.I.F.) PER IL CALCIATORE GEREMIA GIULIO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della A.S.D. SANVITese e ordina, per l'effetto, incamerarsi la relativa tassa.

6. RECLAMO N.96 DELLA SOCIETA' U.S.D. LAVAGNESE CONTRO LA SOCIETA' NOVARA CALCIO S.P.A. IN ORDINE ALL'ACCORDO ECONOMICO "SCRITTURA PRIVATA" STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 23.06.2008.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia al reclamo della società U.S.D. LAVAGNESE del 13.09.2010 e della contestuale accettazione da parte della società NOVARA CALCIO S.P.A., dichiara l'estinzione del procedimento.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO N.97 DELLA SOCIETA' A.S.D. VAL.SA.GOLD CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. MEZZOLARA AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.609 - C.U. 6/E DEL 30 MARZO 2010) RELATIVA AL CALCIATORE GAMBERINI GUGLIELMO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società A.S.D. VAL.SA.GOLD e ordina, per l'effetto, incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO N.4 DELLA SOCIETA' G.S. PIETA' 2004 CONTRO LA SOCIETA' A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.1081 - C.U. 10/E DEL 17 GIUGNO 2010) RELATIVA AL CALCIATORE BANCHI FRANCESCO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società G.S. PIETA' 2004 e ordina, per l'effetto, incamerarsi la tassa reclamo.

9. APPELLO N.6 DELLA SOCIETA' A.S. MONCALIERI CALCIO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. V.BACIGALUPO FILADELFIA AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N.1105 – C.U. 10/E DEL 17 GIUGNO 2010) RELATIVA AL CALCIATORE CAGNIN GIANMARCO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della società A.S. MONCALIERI CALCIO e ordina, per l'effetto, incamerarsi la tassa reclamo.

10. APPELLO N.8 DELLA SOCIETA' A.C. PALAZZOLO CONTRO ELAMRAOUI SAMI AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. PUBBLICATA SUL C.U. 11/1 DEL 08 LUGLIO 2010.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della A.C. PALAZZOLO e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 13 ottobre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete